

COMUNE DI LOREO
Provincia di Rovigo



P.R.G.

Elaborato

V.Inc.A

1

0

Scala

Variante Cartiere del Polesine Spa
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE V.Inc.A.
Relazione tecnica illustrativa



Sindaco:
Moreno Gasparini

Responsabile area tecnica
Settore Urbanistica
Arch. Cristiano Pellegrin

Responsabile valutazioni
esclusione V.Inc.A.

ing. Enzo Cocolicchio

ING. ENZO COCOLICCHIO

Data: Ottobre 2015

Relazione tecnica sulla non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui alla DGRV n.2299 del 09.12.2014 su variante al PRG del Comune di Loreo per assegnazione di destinazione "D7 speciale" su area attualmente ricadente in zona "F3 verde pubblico di progetto – parco urbano" divenuta "bianca" per vincolo espropriativo decaduto.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa

La presente relazione è redatta secondo quanto previsto dalle disposizioni delle Deliberazione della Giunta Regionale n.2299 del 09.12.2014 *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"*. L'Allegato A, punto 2.2, prevede infatti che per piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, oltre alla dichiarazione redatta secondo il modello dell'Allegato E alla stessa delibera, deve essere redatta una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione.

La variante al PRG del Comune di Loreo, di cui questa relazione intende illustrare la non necessità di procedura di valutazione incidenza ambientale verso i siti della Rete Natura 2000, consiste nella riclassificazione di un'area che attualmente è diventata "bianca" essendo rimasta vincolata per anni in zona *"F3 verde pubblico di progetto – parco urbano per il gioco e lo sport"* e da anni priva di destinazione urbanistica essendo nel frattempo decaduto il vincolo espropriativo ai sensi dell'art.9 del DPR n.327/2001 e dell'art.18 comma 7 della L.R. n.11/2004, perché il Comune di Loreo non ha emanato nel frattempo un provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, né ha emanato un procedimento volto all'attuazione della destinazione urbanistica vincolativa.

In ossequio quindi al principio che tutte le aree del territorio comunale devono avere una destinazione urbanistica, l'art.48 comma 7 septies della L.R. n.11/2004 stabilisce che *"in deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'art. 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.327"*.

La variante di progetto assegna all'area la destinazione *"D7 speciale"* con attività e opere di pertinenza funzionale all'impianto produttivo di cartiera esistente, come parcheggi di

mezzi ed autovetture, impianti tecnologici, superfici di deposito, ecc. non rilevanti dal punto di vista edilizio (per i dettagli si rimanda al testo dell'art. 40b delle NTA del PRG negli allegati).

Come opera perequativa alla variante la proprietà si impegna a realizzare un parcheggio pubblico da cedere al Comune di Loreo, già previsto dal vigente PRG in zona "F4 parcheggi di progetto", sul fronte strada verso viale Stazione, su un'estensione di mq 1.397, di cui mq 1.110 di proprietà Cartiere del Polesine (che andranno ceduti) e restanti mq 287 di proprietà comunale, su un'area ricadente nei mappali 42 e 44 del Foglio 29 del Comune di Loreo.

1 - Contesto normativo

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (di seguito D.P.R. 357/97) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000.

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposti. L'articolo 5 del D.P.R. 357/97 prescrive espressamente l'osservanza di tale procedimento per tutti i piani, progetti o interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di rete Natura 2000, il cui esito assume un'efficacia vincolante nei confronti del provvedimento di approvazione finale del piano, progetto o intervento, come si evince dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto articolo.

Il comma 5 dell'articolo citato affida poi alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di valutazione di incidenza, e in particolare:

- . la definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97;
- . l'individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza.

La Regione è recentemente intervenuta in materia con la DGRV n.2299 del 09.12.2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", revocando al tempo stesso le precedenti DGRV n.192/2009, n.740/2006 e n.3173/2006.

Tra le novità di maggior rilievo della citata DGRV 2299/2014, rispondenti all'esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi dell'utenza nei limiti legislativi consentiti, come si

desume dai contenuti dell'Allegato A, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. Rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

2 - Localizzazione dell'intervento

L'area in variante è localizzata sul margine orientale del centro urbano di Loreo, ma comunque al suo interno (ved. Figura 1), in posizione limitrofa allo stabilimento produttivo di cartiera di proprietà della Cartiere del Polesine Spa.

Il territorio di Loreo ha un'estensione di 39,6 km ed è delimitato a Nord dal fiume Adige e a Sud dal fiume Po, con il Canale Naviglio che lo attraversa nella sua parte centrale da Nord verso Sud. Il territorio è pianeggiante ed eccezion fatta per alcune dune fossili quasi completamente spianate nelle zone di Retinella e Contea, gli unici rilevati sono di origine antropica (strade e arginature).



Figura 1 – Foto aerea del centro abitato di Loreo, con evidenziata l'area di intervento

3 - Descrizione dell'area di intervento in variante

L'area in variante, di proprietà della Cartiere del Polesine Spa, è interna al centro urbano di Loreo, ricompresa quindi in un'area già urbanizzata, individuata a Nord dallo stabilimento produttivo di cartiera, a Sud dal rilevato ferroviario della linea Rovigo – Chioggia, a Ovest da viale Stazione e a Est da un agglomerato di edifici a destinazione residenziale (zona via 2 Giugno), ed è individuata a Catasto Terreni al Foglio 29, Mapp. 44-72-45-65 del Censuario di Loreo, per complessivi mq 14.733.

Attualmente la zona si presenta prevalentemente inerbita con alcune alberature perimetrali d'alto fusto ed è parzialmente pavimentata nella zona adiacente allo stabilimento produttivo.



Figura 2 – Inserimento dell'area di variante al PRG rispetto allo stabilimento produttivo di cartiera

4 – Sintesi delle previsioni della variante di progetto

La variante di progetto assegna all'area la destinazione "*D7 speciale*" con attività e opere di pertinenza funzionale e complementari all'impianto produttivo di cartiera esistente (e unicamente a questo), come parcheggi di mezzi ed autovetture, impianti tecnologici, superfici di deposito, ecc. non rilevanti dal punto di vista edilizio (per i dettagli si rimanda al testo dell'art. 40b delle NTA del PRG negli allegati).

Non è previsto alcun indice edificatorio, ma solamente una limitata possibilità di realizzare tettoie di ricovero o impianti tecnologici di modesta estensione (rispettivamente fino a 80 e 150 mq).

Gli spazi liberi all'interno dell'area dovranno essere alberati con alberi d'alto fusto e dovrà essere prevista una fascia perimetrale della zona avente una larghezza pari ad almeno 5 mt., nella quale dovranno essere piantumate alberature o essenze arboree, tali da creare una mascheratura dell'area interessata.

La fascia entro 30 mt dal primo binario della linea ferroviaria verrà riclassificata dalla attuale "*zona F4 verde urbano di progetto*" alla zona "*fascia di rispetto ferroviario*" di cui all'art.49 del DPR 753/1980. La nuova destinazione di quest'area non permetterà di fabbricarvi né di apportarvi un'impermeabilizzazione delle superfici (ved. art. 57 NTA del PRG).

5 – Siti della Rete Natura 2000

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, l'intervento si colloca esternamente rispetto ai SIC/ZPS più vicini che sono (ved. Allegato 2):

codice	denominazione	SIC/ZPS	distanza
IT3270024	Vallona di Loreo	ZPS	2.0 km
IT3270017	Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	SIC	3.8 km
IT3270023	Delta del Po	ZPS	1.6 km
IT3270004	Dune di Rosolina e Volto	SIC	3.1 km
IT3270003	Dune di Donada e Contarina	SIC	2.8 km

6 – Conclusioni sulla non necessità di procedura di valutazione di incidenza

La variante al PRG di progetto, che prevede una trasformazione del territorio comunque all'interno di un centro abitato già urbanizzato, ricade esternamente ai siti della Rete Natura 2000 individuati in precedenza e ad una distanza tale che si possono ragionevolmente escludere effetti potenziali negativi sui siti stessi.

Circa ad esempio il sito più prossimo (ZPS IT3270023 Delta del Po), individuato nel Po di Levante ad Est del centro abitato di Loreo, questo è collocato ad una distanza considerevole di 1,6 km ed è separato dall'area di variante da due importanti infrastrutture come la SP. 45 Adria – Rosolina e la linea ferroviaria Rovigo-Chioggia.

Inoltre gli interventi ammessi dalla variante di progetto sono limitati, perché ad esempio non sarà possibile la realizzazione di opere rilevanti dal punto di vista edilizio, ma solo complementari allo stabilimento di cartiera esistente.

Loreo, 07 ottobre 2015

Il tecnico
ing. Enzo Cocolicchio



ALLEGATO 1

Estratto dalle Norme Tecniche d'Attuazione del PRG del Comune di Loreo

ART. 50 - ZONA F3 - Verde pubblico, esistente e di progetto

La zona di cui al titolo è destinata alla creazione di aree verdi piantumate e opportunamente attrezzate per il gioco dei bambini. All'interno di questa zona possono essere insediate anche attrezzature ricreative, culturali e per il ristoro. (panchine, fontane, chioschi, servizi igienici etc. purché siano inseriti in modo armonico e rispettosi dell'ambiente circostante).

L'insieme delle attrezzature sopra elencate, in ogni singola area adibita a verde pubblico, non può superare l'indice di densità fondiaria di 0,1 mc./mq. con una volumetria sfruttabile massima di mc. 100

ART. 51 - ZONA F4 - Parcheggi, esistenti e di progetto

La zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento o alla creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei veicoli e delle persone.

Gli ambiti di pertinenza dei parcheggi, individuati nelle tavole di P.R.G., hanno carattere indicativo e in fase di esecuzione possono essere oggetto di limitate modifiche per l'eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con lo stato di fatto.

Le opere previste dal presente articolo si attuano con intervento diretto.

Prima di dare inizio ai lavori dovrà essere effettuato il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare i tracciati, i punti fissi e le linee di livello.

ART. 57 - Zona di rispetto ferroviario

In tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione e al potenziamento del verde esistente nonché le opere di carattere strettamente ferroviario.

ART. 40b - ZONA PER ATTIVITA' PERTINENZIALI ALLA ATTIVITA' PRODUTTIVA DA TRASFERIRE - D7 speciale – (di progetto con la variante al PRG)

Le zone di cui al titolo sono destinate ad attività ed opere pertinenziali e complementari, non rilevanti dal punto di vista edilizio, direttamente ed unicamente collegate al limitrofo impianto produttivo esistente.

In tale area è esclusa la realizzazione di edifici o manufatti che utilizzino un indice di edificabilità, non essendo assegnato alcun indice edificatorio.

Sono ammesse opere quali superfici di deposito anche impermeabilizzate non coperte per deposito materiali e residui di lavorazione, superfici a parcheggio e di manovra dei mezzi.

E' altresì consentita la costruzione di tettoie aperte su tutti i lati per il ricovero di depositi materiali e residui di lavorazione, in base a specifiche esigenze che dovranno essere illustrate dalla relazione

tecnica allegata. Tali tettoie saranno consentite per una superficie coperta massima complessiva di 80 mq. ed un'altezza di 3 mt.

E' consentita altresì l'installazione e/o realizzazione di impianti tecnologici funzionali alla limitrofa attività produttiva esistente per una superficie massima di 150 mq., per una altezza di 3,00 mt.; altezze superiori degli impianti potranno essere consentite solo in base a specifiche necessità funzionali documentate. Distanze minime: 5 metri dai confini di proprietà e dalle strade, 10 metri da eventuali fabbricati esistenti, 30 metri dalla ferrovia. Tali impianti dovranno essere adeguatamente mascherati da alberature o piantumazioni arboree.

L'utilizzazione della zona potrà avvenire mediante intervento diretto mediante segnalazione di inizio attività o permesso di costruire.

Alle istanze dovrà essere allegata una relazione tecnica dettagliata sulle attività o impianti previsti, nonché una particolareggiata descrizione sulla consistenza delle acque di scarico, fumi, esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro non pericolosità; le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno comunque risultare nocive per l'uomo e l'ambiente.


All'interno di tale zona potranno essere previste superfici per la formazione di parcheggi privati a servizio dei dipendenti, nella misura massima del 10% della superficie del lotto. Tali parcheggi potranno essere ricoperti da tettoie coperte ma aperte su tutti i lati, per una altezza 3,00 mt.; distanze minime: 5 metri dai confini di proprietà e dalle strade, 10 metri da eventuali fabbricati esistenti, 30 metri dalla ferrovia.

Distacchi tra fabbricati costituenti impianti tecnologici: nel caso di corpi di fabbrica costituenti impianti tecnologici non si applicano vincoli di distacco, purchè si tratti di impianti afferenti alla stessa attività esistente.

Obblighi diversi:

- a) tutta la proprietà dovrà obbligatoriamente essere recintata con l'impiego di materiali e manufatti espressamente approvati dal Comune;
- b) gli spazi liberi all'interno dell'area dovranno essere alberati con alberi d'alto fusto;
- c) dovrà essere prevista una fascia perimetriale della zona avente una larghezza pari ad almeno 5 mt., nella quale dovranno essere piantumate alberature o essenze arboree, tali da creare una mascheratura dell'area interessata.

Qualora si verifichi il trasferimento o la cessazione della limitrofa attività produttiva, sulle aree interessate non saranno realizzabili gli interventi previsti dal presente articolo.



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(allegato E alla DGRV n.2299 del 09 dicembre 2014)

Il sottoscritto ENZO COCOLICCHIO nato a Contarina (Ro) il 09.01.1978, residente a Loreo (Ro) in via Europa 39 cap 45017, tel.0426.669205, mail enzo.cocolicchio@ingpec.eu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n.1034 in qualità di tecnico progettista responsabile delle valutazioni sulla incidenza del piano denominato variante al PRG del Comune di Loreo per assegnazione di destinazione "D7 speciale" su area attualmente ricadente in zona "F3 verde pubblico di progetto – parco urbano" divenuta "bianca" per vincolo espropriativo decaduto

dichiara

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n.2299 del 09.12.2014: " ... *la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".

Allega alla presente la relazione tecnica dal titolo: "Relazione tecnica sulla non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui alla DGRV n.2299 del 09.12.2014 su variante al PRG del Comune di Loreo per assegnazione di destinazione "D7 speciale" su area attualmente ricadente in zona "F3 verde pubblico di progetto – parco urbano" divenuta "bianca" per vincolo espropriativo decaduto".

Loreo 07 ottobre 2015

Il dichiarante
ing. Enzo Cocolicchio



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via ~~fam. Caramita~~ un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA - 7 OTT 2015

II DICHIARANTE *[Signature]*



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è:
con sede in

Via n., CAP

Il Responsabile del trattamento è:
con sede in

Via n., CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA 7 OTT 2015

II DICHIARANTE *[Signature]*

